



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori

Prot. n. 1003560 del 20.07.2018

Oggetto: Sentenza di condanna emessa dal giudice tributario: debito fuori bilancio. Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione n. 210/2018/PAR. **Direttiva.**

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 210/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno evidenziato che a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. 156/2015, le sentenze sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche emesse dal giudice tributario devono considerarsi immediatamente esecutive.

Infatti, il citato decreto, riformulando il testo dell'art. 69 del D.lgs. n. 546/92 e introducendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, ha mutato la previgente situazione di evidente squilibrio in cui l'esecutività, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, operava solo a favore del Fisco.

Pertanto, in questo nuovo scenario, ridisegnato dal novellato art. 69, l'amministrazione è tenuta a procedere al rimborso delle somme, anche in caso di impugnazione della sentenza *de qua*.

Di conseguenza, il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all'obbligo di riconoscimento disciplinato dall'articolo 194 comma 1, lett. a) del Tuel.

In punto di fatto il Sindaco del Comune di Varese ha formulato una richiesta di parere in merito ai presupposti ed alle modalità di estinzione di un'obbligazione derivante da una sentenza di condanna emessa dal giudice tributario, ed all'eventuale inapplicabilità al caso de quo, dell'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio", nella considerazione che la condanna non acquisirebbe rilievo sotto il profilo contabile, non determinando l'insorgere di un nuovo rapporto obbligatorio (come nel caso di condanna al risarcimento del danno), ma solo la restituzione di un pagamento non dovuto, secondo quanto previsto dall'art. 2033 del codice civile.

La Corte, pronunciandosi sul merito della questione, ha evidenziato che *“nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un’obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l’esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio”*.

Quindi, la questione investe l’istituto giuridico del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva previsto dall’art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, per i quali, in mancanza di diversa disposizione, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art.193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: *“...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art. 194...”* sono assunti dall’organo consiliare contestualmente all’accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio.

Sull’argomento la giurisprudenza contabile, chiamata a pronunciarsi più volte, è categorica sul principio secondo il quale a fronte dell’imperatività del titolo giudiziale esecutivo, il valore della delibera del consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, bensì quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso.

Perciò, la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d’atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest’ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio ¹.

Dunque, la sezione regionale di controllo, in via interpretativa e rifacendosi a precedenti pareri ², conclude stabilendo che alle sentenze esecutive di condanna dell’ente locale al pagamento di rimborsi fiscali a favore dei contribuenti, si applica l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000.

F.to IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

¹ Cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

² *Ex multis* C.C., sez. Lazio, deliberazione n. 38/07.05.2018.